

**Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 15 ottobre 2003**

(Causa C-436/03)

(2003/C 289/31)

Il 15 ottobre 2003 il Parlamento europeo, rappresentato dal sig. J.-L. Rufas Quintana e dalla sig.ra E. Waldherr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

1. annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1435, relativo allo statuto della Società cooperativa europea<sup>(1)</sup>;
2. mantenerne in vigore gli effetti fino all'entrata in vigore di una nuova normativa in materia, da adottarsi entro un termine ragionevole utilizzando l'appropriata base giuridica;
3. condannare il Consiglio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il Consiglio ha adottato il regolamento controverso sulla base dell'art. 308 CE, che prevede una decisione unanime del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Orbene, il regolamento avrebbe dovuto essere fondato sull'art. 95 CE, il quale comporta la procedura di codecisione ex art. 251 CE, così come peraltro già proposto dalla Commissione nella sua proposta iniziale del 6 marzo 1992, nonché nella sua proposta modificata del 6 luglio 1993.

Infatti, l'art. 95 è la base giuridica appropriata per l'adozione dello statuto della società cooperativa europea, in quanto si tratta di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri a mezzo di regolamento per consentire la creazione di cooperative europee che contribuiscano all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno. La società cooperativa europea introdotta dal regolamento controverso non è uno strumento «sovranzionale», considerato che non si differenzia in alcun modo dai modelli di cooperative esistenti negli Stati membri e che il regolamento fa sistematicamente rinvio al diritto nazionale dello Stato membro della sede. La società cooperativa europea rimane così sottoposta alla normativa interna di ciascuno Stato membro, pur usufruendo di una cornice comunitaria al fine di facilitare la gestione transfrontaliera.

La nozione di «ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri» deve essere interpretata in modo da includere le misure di ravvicinamento a mezzo di regolamento intese a creare un'armonizzazione a livello comunitario al fine di superare i limiti di applicazione territoriale del diritto degli Stati membri nella misura necessaria per contribuire all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno.

<sup>(1)</sup> GUL 207 del 18.8.2003, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 16 ottobre 2003**

(Causa C-440/03)

(2003/C 289/32)

Il 16 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Schima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato — ad eccezione delle disposizioni dei Länder Sachsen-Anhalt, Baviera e Turingia — le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/9/CE, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone<sup>(1)</sup>, o comunque non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva;
2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per il recepimento è trascorso il 3 maggio 2002, senza che le disposizioni richieste siano state adottate da tutti i Länder.

<sup>(1)</sup> GUL 106, pag. 21.